MODIFICHE DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO PER LA NOMINA A MAGISTRATO DI CASSAZIONE E PER IL CONFERIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTIVI SUPERIORI

Art. 22

Norme transitorie per le nomine alle funzioni direttive superiori

I magistrati di cassazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' maturato l'anzianita' prevista dall'articolo 16 conseguono la nomina alle funzioni direttive superiori, se dichiarati idonei, agli effetti giuridici dal 1 gennaio dell'anno successivo al compimento di otto anni dalla nomina a magistrato di cassazione ed agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1973, non più in vigore dal 28 luglio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori
Estremi	Legge 20 dicembre 1973, n. 831
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-dell-ordinamento-giudiziario-per-la-nomina-a-magistrato-di/art-22-norme-transitorie-per-le-nomine-alle-funzioni-direttive-superiori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it